

IL PRESIDENTE. Si procede allo squittinio segreto.

Man mano che i deputati sono chiamati a deporre il loro voto, i seguenti dichiarano di volersene astenere:

Bastian — Buffa — Chenal — Daziani — Deprelis — Guglianetti — Martinet. (Gazz. P.)

Risultamento della votazione:

Votanti	103
Voti favorevoli	84
Voti contrari	19

La seduta è quindi sciolta alle ore 5 1/2.

(Gazz. P.)

Ordine del giorno per domani all'una pomeridiana:

- 1° Relazione della Commissione incaricata di riconoscere il numero degl'impiegati che fanno parte della Camera;
- 2° Discussione sulla legge di pubblica sicurezza;
- 3° Discussione sulla legge per la formazione d'un battaglione d'istruzione;
- 4° Discussione sulla legge per pensioni e sussidi alle vedove ed ai figli dei militari;
- 5° Relazione sulle petizioni dichiarate d'urgenza;
- 6° Sviluppo di proposizioni presentate dai deputati Fois, Angius e Demarchi.

TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1848

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Appello nominale — Lettura di un progetto di legge del deputato Beta per la fondazione in Genova di un collegio nazionale marittimo — Idem del deputato Angius pel miglioramento della razza cavallina in Sardegna — Idem del deputato Brunier per l'abrogazione delle regie patenti 6 febbraio 1818 relative alla proibizione fatta ai Ginevrini di acquistare beni stabili nei regii Stati — Relazione della Commissione sul numero dei deputati, regii impiegati — Nuova votazione sul progetto di legge per la cessazione dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge del 2 agosto 1848 — Presentazione del progetto di legge per la nullità degli atti legislativi e governativi fatti nei ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio da qualunque Governo straniero dopo il 9 agosto 1848 — Interpellanza del deputato Deprelis al ministro dell'interno sui provvedimenti di polizia fatti contro due profughi lombardi — Discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza — Interpellanza del deputato Brofferio sulla sussistenza delle antiche leggi di polizia.*

La seduta è aperta alle ore una ed un quarto pomeridiane.

ARNULFO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, sospendo di mandarlo ai voti per l'approvazione. Intanto il segretario Cottin darà, secondo il consueto, un'idea sommaria delle nuove petizioni.

COTTIN, segretario, legge:

N° 544. Giacomo Soleri e diciassette altri abitanti del comune di Bussana, parrocchia di San Remo, presentano una serie d'imputazioni contro il loro parroco, già d'altronde cacciato dal paese sin dal 28 maggio e surrogato da un economo nominato dal vescovo, e chiedono provvedersi in modo che esso parroco non possa più rientrare sia nella cura, sia nel paese, nè abbia ad ottenere alcuna pensione sulla mensa parrocchiale.

N° 545. Felice Blondi, di Bussana, propone la correzione di vari difetti nella legge sull'amministrazione comunale e divisionale del 7 ottobre, onde siano elettori: 1° tutti gl'iscritti nel ruolo delle contribuzioni, purchè dimoranti nel comune;

2° coloro anche figli di famiglia che avranno fatto il corso di rettorica nei collegi pubblici; 3° coloro che il Consiglio comunale riputerà abili ad esercitare le funzioni elettorali.

N° 546. G. B. Pratis, di Saluzzo, propone che sia dichiarato nazionale il patrimonio posseduto in Piemonte e nella capitale stessa dall'imperatrice d'Austria, e venduto immediatamente pei bisogni della patria, affinchè il danaro del Piemonte non vada ad alimentare le casse dello oppressore d'Italia.

N° 547. Camillo Spinola ed il canonico Luigi Ricci, d'Albenga, rappresentano che, indebitamente ommessi nelle liste elettorali, porsero richiami all'intendente; ma che, atteso il disposto dell'articolo 278 della legge, non vennero ammessi, quantunque ancora presentemente ritardata la nomina dei consiglieri. E siccome attribuiscono la loro esclusione all'arbitrio del segretario civico, chiedono che sia allontanato da quell'amministrazione un impiegato, il quale fin da principio si palesò avverso alle libere istituzioni, e che siano, se occorre, adottate altre provvidenze di rigore.

N° 548. Michele Valetta, segretario dell'uditorato di guerra a Ciambèri, avendo presentata una petizione per conseguire

un aumento di stipendio, e non ancora ottenuto provvedimento, rinnova la sua domanda.

IL PRESIDENTE. La Camera non è ancora in numero; è mio dovere di far procedere all'appello nominale.

Vi si procede; mancano i seguenti deputati:

Albini, *ammalato* — Allamand — Appiani — Antonini, *ammalato* — Badariotti — Balbo, *ammalato* — Battaglione — Brofferio — Cambieri — Campora — Cavallera — Cavour — Cornero Giuseppe — Crettin — Dalmazzi — Decastro — De-Forax — Santarosa, *ministro* — Desambrois — Despine — Farina Maurizio — Ferraris — Giarelli — Gioberti — Guglianetti — Guillof — Jacquemoud, barone — Jacquemoud, medico — La Marmora, *ministro* — Leotardi, *ammalato* — Massa — Menabrea — Merlo, *ministro* — Messea — Montezemolo — Notta — Pareto Damaso — Pareto Lorenzo — Pelletta di Cortanzone — Perrone di San Martino, *ministro* — Pescatore — Pinelli, *ministro* — Polliotti — Pozzo — Ract — Ravina — Ricotti — Ruffini Giovanni — Sclopis — Serazzi — Serra Francesco — Serra Orso, *ammalato* — Spano — Viora — Sussarello — Di Revel, *ministro* — Tola Giovanni Antonio — Tonello — Tubi, *ammalato* — Vegezzi — Viora.

Ne manca tuttavia uno al numero richiesto. Notificherò frattanto alla Camera che il deputato Lyons ha presentato un progetto di legge che sarà comunicato agli uffizi. (*Gazz. P.*)

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO RETA PER LA FONDAZIONE IN GENOVA D'UN COLLEGIO NAZIONALE MARITTIMO.

IL PRESIDENTE. Darò ora lettura, secondo il consentimento degli uffizi, di tre progetti di legge.

Il primo, del deputato Reta, per la fondazione in Genova di un collegio nazionale marittimo (*V. Doc., pag. 226*).

Prego il deputato Reta a dire quando vorrà svilupparlo.

RETA. Lo svolgerò giovedì prossimo.

IL PRESIDENTE. La Camera è in numero; però, prima di passare a dar lettura degli altri due progetti, metto ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata di ieri.

(È approvato). (*Gazz. P.*)

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO ANGIUS PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RAZZA CAVALLINA IN SARDEGNA.

IL PRESIDENTE. Leggo il progetto di legge presentato dal deputato Angius pel miglioramento della razza cavallina in Sardegna (*Vedi Doc., pag. 226*).

Domando al deputato Angius quando intenda di svolgerlo.

ANGIUS. Quanto più presto si potrà. Mercoledì venturo, per esempio. (*Gazz. P.*)

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BRUNIER PER LA CESSAZIONE DEL DIVIETO AI GINEVRINI DI ACQUISTARE BENI STABILI NELLO STATO.

IL PRESIDENTE. L'ultimo progetto di cui gli uffizi abbiano consentito la lettura è del deputato Brunier per l'abrogazione delle RR. PP. 6 febbraio 1818, relative alla proibizione fatta ai Ginevrini di acquistare beni stabili nei regii Stati (*V. Doc., pag. 227*).

Quand est-ce que le député Brunier entend de développer sa proposition ?

BRUNIER. Quand on voudra; la semaine prochaine.

IL PRESIDENTE. Nous fixerons jeudi de la semaine prochaine. (*Gazz. P.*)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL NUMERO DEI DEPUTATI REGI IMPIEGATI

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione nominata per verificare il numero degli impiegati che fanno parte della Camera.

Il relatore della Commissione ha la parola.

CAVALLINI, relatore, sale alla ringhiera e legge la detta relazione (*V. Doc., pag. 153*).

IL PRESIDENTE. La relazione sarà stampata e distribuita.

PERRONE, presidente del Consiglio dei ministri. Je n'ai pas assisté au commencement de la lecture du rapport qu'on vient de lire, mais il vient de m'être dit que ma nomination avait été contestée, ou pour mieux dire, qu'elle était considérée comme illégale.

IL PRESIDENTE. Pardon, monsieur le ministre, si je vous interromps; c'est un simple rapport qu'on vient de faire, et ce n'est qu'à la discussion qui s'ouvrira un autre jour que vous pourrez prendre la parole.

COSTA DE BEAUREGARD. Je demande la parole.

IL PRESIDENTE. Vous ne pouvez pas parler actuellement sur le rapport.

COSTA DE BEAUREGARD. Je ne veux qu'observer une chose, c'est qu'on m'a placé dans une catégorie où je ne devais pas figurer.

IL PRESIDENTE. Vous parlerez quand le rapport sera soumis à la discussion publique de la Chambre. (*Gazz. P.*)

NUOVA VOTAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABROGAZIONE DELLA LEGGE DEL 2 AGOSTO 1848.

IL PRESIDENTE. Ora è mio dovere di annunziare alla Camera il risultamento della votazione di ieri sulla legge di abrogazione di quella del 2 ultimo agosto, emendata dal Senato, di cui si è già fatto cenno nel verbale.

Il numero dei votanti fu di 403

Deputati che dichiararono di astenersi dal

votare 8

Voti favorevoli 84

Voti contrari 19

La votazione non essendo valida per mancanza di numero nei votanti, si procederà ad un nuovo squittinio segreto.

Vi si procede; i seguenti deputati dichiarano di volere astenersi dal votare:

Bastian — Bianchi — Buffa — Bunico — Chenal — Depretis — Guglianetti — Lanza — Longoni — Martinet — Oldoini — Salvi — Valerio.

Risultato della votazione:

Votanti 411

Deputati che dichiararono di astenersi dal

votare 13

Maggioranza 63

Voti favorevoli 92

Voti contrari 19

(La Camera adotta). (*Gazz. P.*)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA NULLITÀ DEGLI ATTI LEGISLATIVI E GOVERNATIVI FATTI NEI DUCATI DI PIACENZA, PARMA, MODENA, GUASTALLA E REGGIO DA QUALUNQUE GOVERNO STRANIERO DOPO L'ARMISTIZIO.

MERLO, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare per presentare alla Camera un progetto di legge.

IL PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA sale alla ringhiera e presenta un progetto di legge per la nullità degli atti legislativi e governativi fatti nei ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio, da qualunque Governo straniero dopo il 9 agosto 1848 (*V. Doc.*, pag. 225).

IL PRESIDENTE. Si dà atto al ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli uffici. (*Gazz. P.*)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA ED INTERPELLANZE DEL DEPUTATO DEPRETIS AL MINISTRO DELL'INTERNO SOPRA ALCUNI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA CONTRO DUE PROFUGHI LOMBARDI.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione sul progetto di legge relativo ai provvedimenti di pubblica sicurezza. Prima di aprire la discussione generale, darò lettura dell'intero progetto di legge nuovamente formulato dalla Commissione (*V. Doc.*, pag. 187).

Si apre la discussione generale. V'ha qualche deputato che domandi la parola?

DEPRETIS. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha facoltà di parlare. (*Gazz. P.*)

DEPRETIS. Prima che la Camera cominciasse la discussione di questo progetto di legge, era mia intenzione di rivolgere una domanda al signor ministro dell'interno, la quale mi avrebbe poi condotto a sottoporre alla Camera alcune considerazioni. Io volevo chiedere al signor ministro se dal suo dicastero furono diramati agli uffici di polizia istruzioni particolari relativamente ai profughi lombardi, e quali fossero. Io preverrò la sua risposta e crederò che nessuna istruzione speciale relativamente ai profughi lombardo-veneti sia stata diramata dal suo dicastero agli uffici di polizia. Così essendo, mi permetterò di richiamare l'attenzione della Camera sopra due fatti che mi sono notificati per due lettere; una a me diretta e l'altra diretta ad un nostro collega. Un giovane profugo lombardo, che appartiene ad una famiglia onoratissima e che trovavasi a Torino, or non è molto mi scrisse da Saluzzo: « Obbligato di consegnarmi alla polizia per poter alloggiare in Torino, l'intendente della medesima, giusta le disposizioni del Ministero dell'interno, che concentra i profughi lombardi nelle provincie, mi rilasciò un foglio di via per Saluzzo, una delle città designate dal Governo per gli emigrati. »

Un altro profugo lombardo scrive dalla provincia di Voghera al deputato Malaspina:

« Mentre mi trovava in casa sua, mi venne una lettera del vice-sindaco che contiene queste precise parole, che cioè io mi presentassi con una carta dalla quale si rilevi che io possa vivere con libera cittadinanza, oppure dimostrassi i mezzi del mio mantenimento. » E seguitando, prega il nostro col-

lega ad interpersi presso il vice-sindaco ed a far sì che egli possa finalmente vivere tranquillo e non sia obbligato a ritornare in Lombardia dove sarebbe stato costretto al servizio militare sotto l'Austria.

Senza dare un'eccessiva importanza a questi fatti, che credo abbastanza esatti, io osservo che mi sembrano assai gravi nel senso che m'inducono a credere che, mentre la Camera quasi unanime riprovava il progetto di legge primamente proposto dal signor ministro, tantochè esso prudentemente lo ritirava; mentre la Camera rimandava alla Commissione il secondo progetto perchè fosse emendato, l'autorità di polizia, senza tanti emendamenti, metteva in pratica quei primi progetti in tutta la loro durezza. Mi si dirà forse da taluno che questi due fatti isolati sono poca cosa. Per me credo che di questi fatti, chi volesse cercarne, potrebbe farne una discreta collezione; ma poi dico che, trattandosi della libertà personale, trattandosi d'una delle più sacre guarentigie dello Statuto, non due fatti, ma un solo deve ritenersi abbastanza grave per esigere tutta la nostra attenzione. Oltre a ciò, queste primizie della polizia che sorgono al primo lontano sentore di una legge ancor non nota, queste primizie, dico, ci porgono argomento di ciò che farebbe quando avesse sotto mano una legge fatta, che in certo modo ringiovanisse col suggello del libero Parlamento le sue vecchie esorbitanze, e la quale potesse interpretare ed eseguire colle regole della sua poco caritatevole giurisprudenza. Epperò, nel fare istanza al signor ministro dell'interno affinchè simili fatti vadano nei loro autori repressi, non si rinnovino per l'avvenire, e provvedasi in somma onde il regno degli arbitrii sia una volta finito, io, rivolgendomi alla Camera, la pregherò di avere innanzi agli occhi questi esempi nel discutere questa legge.

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola.

DEPRETIS. Finchè Radetzky è in Lombardia, e con lui e coi suoi feroci satelliti vi regnano le atroci vendette e le sevizie sempre progressive a danno di quei nostri concittadini, il numero dei profughi da un momento all'altro può crescere fra di noi. È perciò d'uopo che al metter piede di nuovi martiri su quella parte del nostro terreno che è sgombra dallo straniero, vi siano accolti e trattati con tutti quei delicati riguardi che esige la sventura e la santità della causa comune per la quale soffrono; perocchè i primi passi sulla via dell'esiglio sono i più amari, come la prima ingratitudine che si soffre è la più dolorosa. Ora, non è certamente negli uffici di polizia (che non s'hanno a credere purificati per ciò solo che furono cangiati i nomi) che i profughi troveranno copia di quei generosi principii, dei quali accennava il deputato Ravina che erano ispirati i nostri antichi progenitori quando adoravano un Giove ospitale. Io pertanto, amico dell'ordine, ma di quello che si fonda sulla legge, mi accosterò a tutti quelli emendamenti, a quelle correzioni, a quelle aggiunte che verranno proposte al progetto della Commissione, nello scopo di sempre più assicurare gli uomini onesti, per quanto è possibile, contro l'arbitrio, perchè desidero che cittadini, e forestieri, e liguri, e lombardi, e veneti, e savoini, siano sottratti per sempre dal potere ferito ma non estinto della vecchia polizia. (*Bene, bene*) (*Gazz. P. e Conc.*)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Rispondo alle interpellazioni del deputato Depretis.

Egli non si è apposto al vero, credendo che forse non fossero emanati ordini dal Governo intorno ai profughi lombardi.

Non essendovi ancora nessuna legge che autorizzasse direttamente a dar sussidi ai profughi lombardi, il Governo prese sopra di sé di dare codesti sussidi, e usò a tal fine dei

fondi di polizia, i quali sono distribuiti secondo l'ordine presso l'intendente. Quando cominciavano a giungere alcuni profughi a chiedere sussidi, si pensò di designare alcune città dove più facilmente potessero trovare alloggio e vi potesse essere un controllo de' sussidi concessi. Per ciò essi si dirigevano a tali città, al che si arrendevano volontariamente; si dava loro un foglio di via, ma non obbligatorio, col quale ricevevano sussidi di via dalle autorità, e all'uopo anche sussidi di soggiorno. Credo in ciò di non avere per niente peggiorata la condizione di questi profughi. Vi fu un tempo in cui si diedero consigli di non portarsi in certe città, siccome a Genova. I tumulti che vi erano stati in quella città non consigliavano sicuramente di lasciarvi agglomerare troppa quantità di persone.

Il fatto esposto dal deputato Depretis è certamente contrario alle disposizioni prese dal Governo, e potrebbe essere solo legittimato dalle qualità delle persone a cui il sindaco avrà per tranquillità del paese fatta quella richiesta. Del resto, non fu mai dato nessun ordine alla polizia perchè richiedesse i profughi dei loro mezzi di sussistenza. Torno adunque a ripetere che di piena sua autorità agì il sindaco di cui si fe' cenno, usando forse di quella sorveglianza che ciascuna autorità municipale deve esercitare sul suo territorio.

Io credo con ciò di avere risposto al deputato Depretis e di avere abbastanza rassicurato il suo animo contro il timore che si volessero perseguire i profughi lombardi, e di aver provato che gl'intendenti delle provincie non ebbero mai altro ordine fuor quello di prestare soccorso agli esuli e di invigilare bensì onde non succedessero tumulti, ma non mai di fare in loro odio alcuna ostilità. Anzi, tuttavolta che alcuno di questi profughi, il quale riceveva un soccorso in alcune città, adduceva una qualche ragione per cui egli amasse piuttosto di vivere in altra città, non aveva che a scrivere ed era accolta la sua domanda; così avvenne di parecchi studenti che erano a Saluzzo o ad Ivrea, i quali avendo ciò richiesto, ebbero subito l'assenso per venire qui, dove ho procurato che ricevessero soccorsi per poter attendere ai loro studi. Così pure d'altri i quali hanno indicato di aver speranza di trovare qualche lavoro in altre città. (Gazz. P.)

DEPRETIS. Quanto ai sussidi accordati, io conosceva già queste disposizioni, per quanto se ne era già parlato in questa Camera; ma le spiegazioni date dal signor ministro non tolgono ancora il dubbio che la polizia abbia usato dell'arbitrio in questi due fatti, ed è appunto per far notare questo arbitrio che io aveva chiesta la parola.

(Gazz. P. e Conc.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Quando mi si portassero fatti ben precisati, vedrei se le autorità hanno mancato alle istruzioni date. Ripeto che le istruzioni non sono per nulla vessatorie, ma unicamente di protezione; e d'altronde ho abbastanza fiducia negli impiegati amministrativi per credere che si saranno astenuti da ogni esorbitanza.

BUFFA. Non mi pare che le parole del deputato Depretis tendessero a biasimare le disposizioni del ministro; anzi egli disse che credeva non essersi dato da esso istruzioni di sorta a questo riguardo. Il deputato Depretis citò appunto due fatti speciali, come il signor ministro desidera, epperò questo veramente è il caso che il ministro debba provvedere perchè l'arbitrio non si usi più verso i profughi. (Bravo! bravo!)

DEPRETIS. Ad ogni modo non mi pare inutile che la Camera, trattando questa questione, sappia che sono successi questi fatti. (Gazz. P.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Pregherei il deputato

Depretis a favorirmi le lettere che li espongono, perchè li possa verificare. (Rumori e voci di disapprovazione dalle gallerie; molti deputati del centro e della sinistra sorgono a protestare contro siffatti rumori; l'oratore volgendosi alle gallerie):

Non temo gli urli di un popolo incivile e non intelligente. (Rivolgendosi nuovamente ai deputati):

Pregherei il deputato Depretis a favorirmi i documenti intorno ai fatti esposti, e verificherò se vi sia stato abuso.

(Gazz. P. e Conc.)

IL PRESIDENTE. Se non v'ha alcun deputato che domandi la parola, la discussione generale resta chiusa.

Si passa adunque alla discussione particolare. Do lettura dell'articolo primo (V. Doc., pag. 187). (Gazz. P.)

INTERPELLANZE DEL DEP. BROFFERIO SULLA SUSSISTENZA DELLE ANTICHE LEGGI DI POLIZIA E SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA.

BROFFERIO. Prima che io m'accinga a ragionare sopra questo argomento di legge, ho d'uopo d'uno schiarimento dal quale dipenderà l'opinione che sarò per manifestare.

Quando si discuteva il primo progetto di legge, l'onorevole deputato Galvagno diceva che aveva per fermo che tutte le leggi antecedenti di polizia fossero abrogate.

Quando poi si venne a parlare in questa Camera dell'instituzionalità di alcune visite domiciliari, il signor ministro si alzò per dichiarare che egli non credeva che tutte le leggi di polizia fossero abrogate. Ora, per deliberare sopra questo progetto di legge, abbiamo d'uopo di sapere se il signor ministro creda che le leggi antecedenti siano o non siano abrogate.

Allorchè ci sarà data una spiegazione chiara, precisa e non soggetta a dubbiose interpretazioni, saremo allora in grado d'esprimere un avviso non meno schietto e legalmente fondato. (Applausi; bene! bravo!) (Gazz. P., Conc. e Risorg.)

GALVAGNO. È vero che io dissi ciò che riferì ora il deputato Brofferio, ma spero che egli non mi rifiuterà una spiegazione che viene spontanea da ciò che io diceva, ritenendo lo Statuto come una legge, anzi più che una legge.

Naturalmente lo Statuto dovette far cadere ciò che era contrario alle sue disposizioni.

Ho voluto dunque dire, ed ora ad esclusione d'ogni dubbio lo ripeto, che io credo cessata qualunque legge mediante la quale la polizia arbitrariamente attentava alla libertà individuale; ma io non m'immaginava mai che ad alcuno fosse venuto in mente che il Governo, per mezzo dello Statuto, avesse perduto quel diritto di sorveglianza che è innato a qualunque Governo. Io dico che è cessata la legge per cui arbitrariamente la polizia attentava alle libertà individuali: dunque non riconosco nella polizia il diritto di procedere ad arresti, non riconosco alla polizia il diritto di entrare arbitrariamente nel domicilio dei cittadini; ma circa la sorveglianza, io credo che il Governo l'ha in oggi dopo lo Statuto come l'aveva prima.

Questo è il mio sentimento, e spero che il deputato Brofferio l'avrà come un'interpretazione naturale di tutto ciò che io aveva detto prima. (Gazz. P. e Risorg.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io parlo unicamente perchè l'interrogazione del deputato Brofferio essendo stata diretta al Ministero, parmi impongami l'obbligo di una risposta. Mi ricordo benissimo che, interpellato allora su quel

riguardo da alcuno dei membri dell'opposizione se io credevo che tutte queste leggi fossero abrogate, io non esitava a rispondere che sì. Ma quando poi intesi a ripetere tante volte che bastavano alla pubblica sicurezza le leggi esistenti, quasi mi sarei indotto a credere che veramente non s'intendessero abrogate.

Ma noi vediamo all'articolo ultimo dello Statuto dichiararsi abrogate tutte le leggi contrarie alle precise disposizioni del medesimo. D'altra parte, il Governo ha il diritto non solo, ma il dovere eziandio di provvedere alla conservazione dell'ordine ed alla tutela della pubblica sicurezza.

Non altrimenti adunque, per conciliare l'una cosa coll'altra, si può definire la presente quistione, se non coll'ammettere che le leggi ed i regolamenti antichi di polizia abrogati in tutte quelle parti che sono contrarie allo Statuto, continuino ad aver forza pel rimanente. Conforminsi adunque bensì al prescritto dello Statuto, nell'esercizio della loro autorità, i magistrati giudiziari e quei di pubblica sicurezza; ma sussisteranno pur sempre le obbligazioni relative all'ordine pubblico non abolite dallo Statuto, quali, per esempio, sono la consegna dei forestieri, il visto dei passaporti e simili. (Gazz. P.)

BROFFERIO. Dalle spiegazioni che ci hanno date l'onorevole deputato Galvagno ed il signor ministro degli interni risulta che le antiche leggi di polizia sono abrogate e non sono abrogate, che l'abrogazione o la non abrogazione delle medesime dipenderà da molte interpretazioni di giurisprudenza, le quali sappiamo come siano certe ed inconcusse.

Da questo debbo pur troppo argomentare che i regolamenti di polizia in ordine ai passaporti, alle carte di dimora ed a tutte le altre savie cautele, che io direi inutili molestie, non s'intendono e non sono abrogati.

Quindi non posso a meno di chiedere: a che questi nuovi provvedimenti, quando già ne abbiamo a sazietà degli antichi?

Mi corre alla mente come alcuni colleghi nostri al tempo delle elezioni promettessero, con apposite circolari di chiedere al Parlamento l'abolizione dei passaporti, e fra questi il deputato Radice. A che dunque si tarda? Il passaporto è una immorale umiliazione per l'onorato cittadino, il quale si trova sottoposto ai subalterni agenti di polizia, e non è un freno ai malfattori i quali si burlano di questi fragili ostacoli governativi.

Come avvocato criminale, ebbi occasione più d'una volta di scorgere che in tutte le città di frontiera esiste una specie di stabilimento di falsi passaporti per tutti i richiedenti, ad onestissimo prezzo.

Invece di farci ricostruttori di provvedimenti di polizia, non sarebbe dunque più opportuno che provvedessimo ad abolire questo antico flagello dei passaporti?

L'Inghilterra, la prima nazione che negli odierni tempi insegnò all'Europa come si viva con libere leggi, non volle mai passaporti, e a me non consta che a Londra si viva meno sicuramente che a Torino, che a Milano, che a Vienna, dove le cautele di polizia sono immense, sono insopportabili.

Conchiudo pertanto che questo primo articolo nulla aggiunge alle antiche precauzioni e porge argomento a nuove molestie.

Quindi lo respingo. (Gazz. P., Conc. e Risorg.)

GALVAGNO. L'articolo primo mi pare che si possa con facilità assolvere dalle difficoltà sollevate dall'onorevole deputato Brofferio, poichè esso è relativo agli stranieri che non sono muniti di regolari passaporti, e non tende nullamente a stabilire l'obbligo di un nuovo passaporto, ma solo a sopprimere nell'interesse della pubblica sicurezza al difetto dei passaporti ed a prescrivere il modo di supplirvi. L'autorità di

pubblica sicurezza altro non richiedeva se non che si fornisse il mezzo di conoscere gli stranieri che sono nello Stato. Il primo articolo di questa legge, quale fu redatto dalla Commissione, non ha altro scopo da quello infuori di prestare all'autorità i mezzi sovaccennati. La Commissione ha trovato ancora che, quando questi mezzi fossero insufficienti, bisognasse lasciare all'autorità di pubblica sicurezza l'esenzione di quei principii di diritto a cui niun Governo vorrà mai rinunciare, quelli cioè di potere espellere dallo Stato gli stranieri.

La Commissione, per mezzo del suo diligentissimo relatore l'avvocato Guglianetti, esponeva come per le leggi anteriori al nostro Statuto alcuna via non vi fosse, la quale per la sua regolarità potesse ispirare confidenza tale da esser posta in vigore; egli esponeva, dico, che nel secolo scorso l'espulsione degli stranieri dal regno sardo non poteva altrimenti essere ordinata che per comando del Senato.

La Commissione credeva che da questi esempi si potesse dedurre che avanti che l'espulsione venisse pronunciata, la dovestero conoscere i tribunali, que' tribunali cioè a cui è ancora aperta la via dell'appello: eppure se si diede in questo primo articolo mezzo all'autorità di pubblica sicurezza di conoscere gli stranieri che sono nel paese, si tolse ad essa ogni arbitrio, poichè quando essa creda opportuno l'espellere uno straniero potrà dirigersi ai competenti tribunali. L'esempio addotto dall'avvocato Brofferio, dell'Inghilterra, non vale, perchè l'Inghilterra è così forte e così potente, che poco si cura dei passaporti degli stranieri che entrano in quello Stato.... (Interruzione)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che al forestiere che giunge in Inghilterra si dà un passaporto col quale gira per tutto il paese.

MICHELENI G. B. Chiedo la parola per dare qualche spiegazione in proposito.

GALVAGNO. Pregherei i miei onorevoli colleghi di lasciarmi terminare e di serbare tutte le loro osservazioni pel termine del mio discorso.

Io dico dunque che quand'anche ci fosse in Inghilterra questo sistema, non è poi il caso che si faccia altrettanto qui. Signori, noi siamo in tempo di guerra, su di ciò credo che non vi sia dubbio, nè che si possa negare questa circostanza: ora perchè si negherà all'autorità di pubblica sicurezza il modo di conoscere i forestieri e scoprire se il forestiero che viene sia una spia?

Almeno questo diritto all'autorità di pubblica sicurezza bisogna lasciarlo.

Ora nelle particolari circostanze in cui siamo bisogna dar forza all'autorità di pubblica sicurezza ed impedire nello stesso tempo che si trascenda contro agli altri forestieri in atti arbitrari, e questo noi impediamo coll'articolo 1°, con cui non si lascia all'autorità di pubblica sicurezza il diritto di espellere uno straniero senza prima averne l'autorizzazione dai competenti tribunali.

In questo modo noi crediamo che sia garantita la libertà dello straniero come in qualunque altro paese, poichè in altri paesi anche governati a libertà, forse l'espulsione del vero straniero può essere semplicemente ordinata dall'autorità di pubblica sicurezza, invece che a termini di questa legge non potrà ciò mai accadere se non dietro sentenza dei tribunali regolarmente costituiti. (Gazz. P. e Risorg.)

MICHELENI G. B. Io aveva domandato la parola, non per entrare nella discussione, ma solamente per accertare il fatto accennato dall'avvocato Brofferio.

Tutti sappiamo che nel 1837, dopo una lunga discussione

della stampa politica inglese, alla quale prese parte un nostro concittadino, il conte Dalpozzo, tutti sappiamo, dico, che allora fu promulgata la legge dell'*alien bill*. Mercè questa legge si entra in Inghilterra, non già, come accennava il signor ministro degli interni, consegnando il proprio passaporto, ma questo passaporto non vi è nemmeno richiesto. Io mi ricordo che in quell'epoca appunto recandomi a Londra, coloro che meco trovavansi nel viaggio, ignorando questa legge, presentarono il loro passaporto; ma le autorità di polizia si occuparono bensì ad esaminare i bagagli, vale a dire ad eseguire le leggi doganali, ma quanto ai passaporti non li guardarono nemmeno. In Inghilterra si viaggia dovunque senza necessità nè di dare il proprio nome, nè di far constare di sè in modo alcuno.

IL PRESIDENTE. Il deputato Radice ha la parola.

RADICE. Io aveva chiesto la parola per rettificare il fatto allegato dal signor ministro degli interni. In Inghilterra non si dà e non si chiede il passaporto nei tempi normali. Ciaschedun cittadino è libero di viaggiare per tutta l'Inghilterra da un'estremità all'altra senza dar contezza di sè, senza essere chiamato a dire il proprio nome, nè ad indicare il dove, il come, il quando egli intende dimorare in quel paese. Gli stranieri godono degli stessi diritti che i cittadini inglesi. Ciò però, lo ripeto, avviene nei momenti normali. In altre circostanze si deviò da questa consuetudine, e vi furono due epoche particolari in cui queste circostanze si realizzarono, cioè nei tempi in cui noi ci recammo in Inghilterra. Verso quell'epoca appunto si era fatta una apposita legge non duratura però che per un anno circa. Durante questo tempo gli stranieri non erano soggetti a somministrare nessun passaporto entrando in Inghilterra; ma era loro chiesto il nome ed il cognome alla frontiera, e in questa deposizione era loro data una carta, la quale invitava esso straniero a presentarsi in Londra all'ufficio così detto *Alien office*, dove ripetevano la loro deposizione indicando la residenza che intendevano scegliere e se fossero conosciuti da qualche persona la quale veniva ad essere in certo modo cauzione loro. Erano essi obbligati, durante il tempo della loro residenza in Inghilterra, in caso mutassero di alloggio, di mandare a notificare a quest'ufficio i mutamenti d'alloggio; e quando non si fossero sottoposti a questa forma, erano tenuti a pagare una multa di 50 lire sterline, la quale multa certamente pochi degli emigranti italiani sarebbero stati in caso di pagare. (*ilarità*) Del rimanente si poteva e si può tuttavia partire dall'Inghilterra senza passaporto, perchè questo il Governo inglese non lo dà che a coloro i quali lo desiderano, e lo dà quasi per un favore; in questo caso il passaporto rilasciato all'ufficio degli esteri in Inghilterra costa 60 franchi.

Adesso risponderò a quello che disse il signor deputato Brofferio, intorno al fatto che io avessi promesso ai miei elettori di invocare l'attenzione della Camera sull'abolizione dei passaporti. Finora non essendosi presentata alcuna opportunità per invocare quest'abolizione, non ho creduto opportuno il farne prima parola: però era mio pensiero di prevalermi della legge proposta questi giorni dal mio amico e collega Brunier, per presentare un ammendamento al tavolo del signor presidente, il quale avesse per iscopo di rievocare questa abitudine dei passaporti. Io credo che i passaporti debbano assolutamente essere aboliti in un libero Stato, e mi son proposto, ripeto, di fare un ammendamento alla legge del signor Brunier, col quale i passaporti siano aboliti in tutta l'estensione del regno, sia per i cittadini, sia per i forestieri, e che sia a noi dato libero agio di andare e venire liberamente quando a noi pare e piace dove vogliamo, senza ren-

dere ragione dei nostri mutamenti di domicilio a nessuna autorità. (*Gazz. P.*)

BROFFERIO. Dalla spiegazione che ci ha data l'onorevole deputato Galvagno risulta che nulla di nuovo si prescriverebbe in questo articolo in ordine ai politici provvedimenti. La sola innovazione sarebbe di obbligare la polizia a denunciare al tribunale competente lo straniero che non giustificasse la propria dimora e la propria condizione. Ed io fo plauso che l'ufficio di sicurezza pubblica debba. . .

GALVAGNO. Ho detto *potrà*; scusi.

BROFFERIO. Ed io non dico *potrà*, dico *dovrà*.

GALVAGNO. *Potrà*. . . *potrà*.

BROFFERIO. Ed io torno a dire *dovrà*, perchè non si tratta di una facoltà, ma di un dovere. Che una volta la polizia accusasse, giudicasse, condannasse, eseguisse, è cosa a tutti notissima; ma dopo lo Statuto non ha altro incarico la polizia che di vegliare, di prevenire e di riferirsi al giudizio dei tribunali. Quindi io ripeto *dovrà* e non *potrà*; e soggiungo che neppure in questa parte io scorgo miglioramento alcuno.

A che dunque si riduce il contenuto nella legge novella?

Questi mezzi di sorveglianza, queste investigazioni di passaporti, queste molestie di attestazioni per trasferirsi da uno all'altro villaggio, da una ad altra città, già esistono pur troppo in grande abbondanza nelle leggi antecedenti; dunque a che questo articolo? Abbiamo udito dall'onorevole deputato Radice che a giorni si presenterà alla Camera un progetto di legge per l'abolizione dei passaporti. . . Non pregiudichiamo dunque innanzi tempo alla discussione di una legge che sarà un vero beneficio per l'umanità.

Soggiunse il deputato Galvagno essere necessari in tutti i tempi, necessari i passaporti soprattutto per far conoscere le spie che potrebbero introdursi nei nostri paesi. Mi permetta di rispondergli che nessuno ha mai tanto in regola il passaporto come le spie. . . (*Applausi*) (*Gazz. P., Conc. e Risorg.*)

GALVAGNO. Faccio osservare al signor deputato Brofferio che probabilmente non ci siamo intesi; poichè se ci fossimo intesi, non occorre queste difficoltà.

Qui non si tratta di passaporti da spedirsi da noi. Dunque questo non ha nulla che fare colla proposta che fece il signor deputato Radice.

Qui si tratta degli stranieri che vengono dal di fuori, e allora non siamo noi che abbiamo spedito il passaporto, e non possiamo impedire alle altre potenze di dare i passaporti per venir qui.

Noi trattiamo dello straniero che si trova qui.

Ora sa il signor avvocato Brofferio che in ogni paese l'autorità di pubblica sicurezza ha il diritto di espellere il forestiere criminoso o no; ora noi vogliamo togliere il diritto di espellere questo forestiero se non dopo che siano compiute queste formalità, cioè lo straniero che non ha passaporti se non si presenta per procurarsi una carta di soggiorno, è già sospetto all'autorità di sicurezza; purghisi egli e giustifichi i mezzi di sussistenza: ma se egli non dà queste giustificazioni all'autorità di sicurezza, la quale non è tenuta a vedere se questi abbia commessi o no delitti, allora l'autorità di sicurezza delibera se sia il caso di espellerlo o no dagli Stati.

Ora questo lo fa essa medesima l'autorità di pubblica sicurezza? Abbiamo detto di no. L'autorità di pubblica sicurezza, qualora la creda, lo frasmette alle carceri correzionali.

Questo è il vero senso dell'articolo, ed ecco scomparire tutte le difficoltà.

GUGLIANETTI. Come relatore della Commissione, conviene che aggiunga qualche parola a ciò che ha detto il deputato Galvagno.

Si è accennato in questo primo articolo il passaporto, e non è certo un danno nè un incomodo che s'arreci allo straniero, ma bensì un favore, cioè un mezzo per togliersi alla necessità di presentarsi alle autorità di polizia e di ottenere la facoltà di dimorare nello Stato.

Secondo il nostro avviso, lo straniero munito di passaporto ha senz'altro il diritto di soggiorno. Ha in certo modo un titolo che lo fa considerare per persona non sospetta, persona su cui la polizia non abbia ad esercitare veruna particolare sorveglianza.

Vede quindi il signor avvocato Brofferio che avendo noi accennato come gli stranieri non muniti di passaporto debbono fra tre giorni presentarsi alle autorità di polizia, abbiamo per ciò stesso non aggravata, ma migliorata la condizione del forestiere, il quale può avere questo mezzo agevole di sottrarsi agl'incomodi riserbati a chi ne fosse sornito.

Le altre disposizioni sono pure favorevoli allo straniero che si reca nelle nostre contrade, se si pone mente alle leggi ed ai regolamenti che prima erano in vigore. Questi erano talmente avviluppati e confusi da lasciare il forestiero esposto a molte molestie, poichè ad ogni tratto v'era luogo a dubitare se potessero o non essere invocati per sottoporlo a provvedimenti straordinari.

Si pensò pertanto a stabilire una norma fissa e determinata per risparmiargli così le vessazioni che la polizia, sempre troppo zelante, potrebbe arrecargli.

A questo fine si ordinò che il permesso di soggiorno debba essere rilasciato gratuitamente, purchè giustifichi i mezzi di sussistenza, anche per dichiarazione di persone responsabili; che anche quando non pensasse a procacciarsi tale facoltà, non possa essere allontanato dallo Stato per arbitrio della polizia, ma solo per decreto del tribunale correzionale, e scegliendo il forestiere stesso la frontiera a cui voglia essere diretto. Nel che scorgesi un prudente temperamento a favore dello straniero, che riscontra una via d'appello contro il giudizio della polizia sui mezzi di propria sussistenza.

Da ciò tutto è facile rilevare che ben lungi dall'aggravare la condizione di chi si reca tra noi, la Commissione l'ha col suo progetto d'assai migliorata a fronte della legge e dei regolamenti che erano dapprima in vigore.

DALMAZZI. Io domanderei uno schiarimento su questo permesso di soggiorno.

O questi mezzi di sussistenza saranno palesi per dichiarazione di persona responsabile, oppure per documenti. Ma osserverò che difficilmente ad uno straniero verrà dato di trovare subito di tali persone che di loro rehdansi malleadori.

Io ho sentito dire dal signor Radice che in Inghilterra nei tempi anomali si domandava solo dal locandiere il nome dei forestieri; perciò io domando perchè non si possa fare questo presso noi. Domanderei adunque che ci si desse un'altra ragione; il deputato Galvagno ci disse che l'Inghilterra è uno Stato diverso dallo Stato d'Italia, ma questa ragione non basta.

In quanto alle spie abbastanza ha saputo rispondere il deputato Brofferio, perchè vengono colle tasche piene di danaro. Dunque domanderei che cosa intendasi per documenti.

PESCATORE. Ho letto nell'articolo primo che il permesso sarà rinnovato ogni bimestre; io domando se si debba firmare la carta ogni bimestre o se dovrà questo permesso rinnovarsi.

Nell'art. 4 della legge io veggio che tutti gli stranieri debbono uniformarvisi; io crederei che, secondo la base della presente legge, sia bisogno di discernere gli stranieri dai cittadini, e che si potrebbe adottare quel sistema che è stabilito altrove. La giurisprudenza di molte nazioni pone differenza tra gli stranieri ed i cittadini. Io credo che non possono essere

soggetti a legge di polizia, fuorchè quelli, il di cui domicilio e la di cui maniera di vivere è dubbia. Io perciò non posso adattarmi a questa idea che gli stranieri che fissano la loro dimora in questi Stati debbano farsi rinnovare un permesso di soggiorno ogni bimestre in perpetuo. Quest'obbligo io credo che debba cessare per quelli che qui sono da lungo tempo domiciliati. Perciò io mi riservo di proporre che quelli i quali già soggiornano presso noi da lungo tempo debbano parificarsi ai cittadini.

GUGLIANETTI. Mi pare che non ci possa essere difficoltà ad ammettere questa spiegazione, ma trovo anche più opportuno di aggiungerla alla fine dell'art. 4.

PESCATORE. Trovo che se si dovesse rinnovare ogni bimestre, questa sarebbe un'esuberanza, perchè potrebbe durare per lo spazio di dieci anni. Su di questo io non pretendo troppo di decidere, ma mi pare che vi si passi sopra un po' leggermente. La questione è questa: se uno straniero, a qualunque Stato appartenga, abbia diritto di fissare nei nostri Stati la sua dimora, senza che niun potere dello Stato possa escluderlo, a meno che gli fosse imputato un mancamento o la contravvenzione ad una legge penale.

Ora credo che non lo potrebbe l'autorità della polizia, noi potrebbero i tribunali, perchè questo straniero non si può sottoporre alle leggi penali; non lo potrebbe infine il Parlamento.

Adunque per questa legge tutti quanti gli stranieri di qualunque condizione, quantunque per nulla appartenenti allo Stato, appunto perchè sfuggono a tutte le leggi penali..... (Interrotto da alcune voci) Io non faccio che proporre la questione alla Camera, acciò vi pensi. Non era per risolverla, ma perchè vedevo che vi si passava sopra senza pensarvi, ho creduto bene di proporla.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola per rispondere alla interrogazione fatta dal deputato Pescatore, ed al dubbio che egli eccitò.

Io veramente non posso immaginare quale sia quello straniero il quale essendo munito di un recapito qualunque, il quale giustifichi il suo modo di essere, non possa essere ricevuto nello Stato. Io credo che noi dobbiamo accettare tanto il cinese che il musulmano e qualunque altro. Non vi è che una condizione che io possa far assoggettare a quella disposizione della legge; quando cioè dia motivo a sospetti intorno alla sua moralità, che ecciti dubbi che egli venga a perturbare l'ordine. Allora si trova contemplato dalla disposizione della legge. Del resto non veggio come questa disposizione si possa applicare diversamente.

GALVAGNO. Domando permesso alla Camera perchè ho parlato già due o tre volte. Farò solo una brevissima osservazione riguardo a quanto disse l'avvocato Pescatore. Suppongo uno straniero che abbia da lungo tempo domicilio in questo Stato; egli non domanda la carta di pubblica sicurezza, egli non giustifica sufficienti mezzi di sussistenza; ma, domando io, come potrà l'autorità di pubblica sicurezza farlo chiamare a sè innanzi, mentre esso conosce tutti, e da tutti è conosciuto? Il Governo al certo non vorrà fare un'operazione inutile, e quand'uno, quantunque straniero, è da tutti conosciuto, può esser tranquillo che queste leggi non lo riguardano nè punto, nè poco.

IL PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, do conoscenza alla Camera di un emendamento. . . .

BUFFA. Chiedo di parlare.

IL PRESIDENTE. Il deputato Buffa ha facoltà di parlare.

BUFFA. Io non credo che sia giusta l'osservazione del deputato Galvagno. Egli dice che essendo un'operazione inutile,

l'autorità di pubblica sicurezza non la farà. Tutti sanno che in queste cose molto dipende dall'umore delle persone che esercitano quest'autorità. Sappiamo per prova che sotto il vecchio Governo vi erano nella polizia persone le quali si compiacevano d'infastidire il prossimo, e ben potrebbe darsi che se ne trovassero ancora per l'avvenire. La legge deve provvedere a questo inconveniente. Una misura conforme a quella che si volle stabilire in questa legge, ha, o almeno aveva vigore pochi anni fa nella Toscana, in cui, se ben mi ricordo, i forestieri dovevano ogni due mesi ottenere dal buon Governo un permesso di soggiorno. Ma quelli che già da lungo tempo abitavano nel Ducato ricevevano de' permessi per un tempo più lungo assai. Senonchè ivi era in quel tempo lasciato all'arbitrio delle autorità il concedere o negare quei permessi più lunghi di due mesi; il che qui non si potrebbe fare.

Mi pare che si potrebbe anche nella presente legge stabilire che gli stranieri da lungo tempo dimoranti nello Stato possano ottenere dalle autorità de' permessi di soggiorno di una lunghezza molto maggiore, e così verrebbe ad alleggerirsi questa loro obbligazione che a lungo andare riuscirebbe vessatoria.

OLDOINI. Chiedo la parola per dare alcuni schiarimenti in proposito alla Toscana.

In Toscana l'autorità del buon Governo aveva facoltà, non so se facile ovvero espressa, di prolungare le carte di soggiorno di tre a sei mesi, e qualche volta anche di più. La legge però prescriveva tre mesi; ma i forestieri che non vi erano domiciliati, che però vi stavano per qualche tempo considerevole, ne ottenevano una tutti i mesi, e qualche volta ancora più sovente: questo è succeduto a me.

IL PRESIDENTE. Do comunicazione alla Camera di tre emendamenti.

Il primo è del deputato Brofferio, il quale vorrebbe si sostituisse all'articolo 1° della Commissione questa sua proposta:

« Allorchè uno straniero dimorante negli Stati si rendesse contravventore alle leggi o ai regolamenti in vigore, sarà evocato dinanzi ai tribunali competenti e non potrà essere espulso fuorchè per sentenza dei tribunali medesimi. »

Il secondo è del deputato Dalmazzi, il quale modificherebbe la seconda parte del 1° paragrafo, siccome risulta da' termini seguenti:

« Gli stranieri, non muniti di regolare passaporto, dovranno, fra tre giorni dal loro arrivo nel luogo ove si fermano, ottenere dalle autorità di pubblica sicurezza un permesso di soggiorno. Questo permesso verrà loro rilasciato gratuitamente, purchè diano il loro nome, cognome e patria, e fissino il loro domicilio. »

Il terzo è del deputato Depretis, il quale modificherebbe pure la seconda parte del 1° paragrafo nel seguente modo:

« Gli stranieri, non muniti di regolare passaporto, dovranno, fra tre giorni dal loro arrivo nel luogo ove si fermano, ottenere dalle autorità di pubblica sicurezza un permesso di soggiorno da rinnovarsi ogni bimestre. Questo permesso verrà loro rilasciato gratuitamente, purchè facciano conoscere i propri mezzi di sussistenza, anche per semplice dichiarazione di proba cittadino. »

Se nessuno domanda la parola.... (Gazz. P.)

BROFFERIO. Domando la parola per spiegare il mio emendamento. Dopo gli schiarimenti del deputato Guglianetti mi sono persuaso che una savia disposizione è contenuta nell'articolo 1°; e mi piace che sia tolta alla polizia la facoltà di espellere gli stranieri, facoltà che saggiamente si è trasferita nei tribunali ordinari.

Il problema del signor Pescatore non parmi di difficile risoluzione.

Come si può contendere allo straniero che rispetta le nostre leggi di rimanere negli Stati nostri?

È egli onest'uomo? Nessuno ha diritto di turbarlo.

Commette egli qualche delitto in questi Stati? Egli è soggetto come qualunque altro alle nostre leggi penali.

Viene egli dall'estero colla taccia di una sentenza che gli gravi sul capo? In questo caso la sentenza è criminale o è correzionale.

Se è criminale, esistono trattati di estradizione; e a voi corre obbligo di restituirlo al suo Governo.

Se è correzionale, voi non potete contendergli l'asilo a cui ha diritto.

Non si può dunque espellere uno straniero se non in virtù di precedenti trattati, o per suo proprio fatto contrario alle leggi esistenti.

E nessuno dee giudicarlo che i tribunali.

Ho voluto pertanto con questo mio emendamento conservare ciò che ravvisai di umano e di giusto nell'articolo, togliendo ciò che parvemi improvvido e inutilmente molesto.

Voglio tolto un arbitrio alla polizia, ma non voglio confermato un antico abuso che noi dobbiamo riprovare. (Bene) (Gazz. P., Conc. e Risorg.)

IL PRESIDENTE. Il deputato Guglianetti ha la parola.

GUGLIANETTI. Domandi prima se è appoggiato.

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera se l'emendamento del deputato Brofferio è appoggiato.

(È appoggiato).

Fu presentata or ora un'aggiunta all'articolo primo del deputato Buffa, concepita in questi termini:

« Agli stranieri che da tempo non minore di due anni abitassero nello Stato, potrà l'autorità di pubblica sicurezza concedere dei permessi di soggiorno rinnovabili di semestre in semestre. »

Domanderò se l'emendamento proposto dal deputato Dalmazzi sia appoggiato; lo rileggerò alla Camera: l'articolo emendato dal deputato Dalmazzi sarebbe il seguente:

« Gli stranieri non muniti di regolare passaporto dovranno, fra tre giorni dal loro arrivo nel luogo ove si fermano, ottenere dalle autorità di pubblica sicurezza un permesso di soggiorno. Questo permesso verrà loro rilasciato gratuitamente, purchè diano il loro nome, cognome e patria, e fissino il loro domicilio. »

IL PRESIDENTE. Questo emendamento è egli appoggiato?

(Non è appoggiato).

Viene un emendamento del deputato Depretis, di cui si è già dato lettura.

Domanderò se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti....

GUGLIANETTI, relatore. Io l'avevo già domandata.

PRESIDENTE. Il signor Guglianetti ha la parola.

GUGLIANETTI, relatore. Il signor avvocato Brofferio nel proporre il suo emendamento ci disse di voler lasciare la parte buona e benefica dell'articolo, e toglierne invece la parte la quale, a suo avviso, se non si può dire cattiva, è meno buona ed innocua. Io credo che tutte le parti del progetto siano buone ed utili; perchè le leggi di polizia, che sotto il nome di pubblica sicurezza sono in vigore nel nostro paese, sono così confuse e disordinate, ch'egli è impossibile comprenderle tutte in una sola forma di regolamento. Dacchè non solamente al Re apparteneva nei tempi andati la potestà di

far leggi di polizia, ma era in arbitrio dei ministri, de' governatori, comandanti e d'altri; e ciò ingenerava una tale confusione in questa parte di legislazione, ehe se dovesse agitarsi la quistione, quali siano le leggi in vigore, quali no, sarebbe una quistione difficile ed intricata, per modo da non saper troppo come risolverla.

Io non credo che la Camera voglia arrecare a ogni straniero l'incomodo di questa difficile interpretazione; e ciò avverrebbe certamente, se non si stabilissero precisamente quali siano i doveri cui va soggetto lo straniero alla sua venuta nello Stato, quali siano i casi in cui l'autorità di polizia possa esercitare la sua ingerenza. A questo appunto volle provvedere la Commissione nel primo articolo, determinando quali siano le condizioni ed i casi in cui lo straniero possa essere ricercato dall'autorità di polizia per dimostrare i mezzi di sussistenza, poichè qualora abbia soddisfatto a quelle poche disposizioni che vi sono determinate, cioè quando possa mostrare il passaporto o far conoscere i mezzi di sussistenza, lo straniero non ha più da rendere conto alla polizia, e questo appunto lo libera da quelle molestie che non potrebbe sfuggire quando dovesse soddisfare a tutte le obbligazioni portate dagli antichi regolamenti, dalle antiche leggi. Per esempio nelle leggi antiche vi era che entro 24 ore dovessero portarsi alla polizia per ottenere la facoltà di rimanersi nello Stato, e noi invece abbiamo accordato tre giorni dall'arrivo; così pure si poteva da quelle autorità arrestare lo straniero mancante di passaporto o del permesso di soggiorno: noi all'incontro abbiamo stabilito che per la sola mancanza di passaporto o delle carte di soggiorno che lo straniero non avesse o non si curasse di procurarsi, desso non possa essere per ciò solo arrestato, ma possa essere denunciato ai tribunali per vedere se debba aver luogo l'applicazione della pena d'espulsione. Credo pertanto che l'articolo primo s'abbia a ritenere, e non a cancellare in parte, come propone il signor avvocato Brofferio, perchè in realtà più utile allo straniero che le leggi ed i regolamenti di polizia fin qui vigenti; ben inteso con quelle emende che si ravvisassero convenevoli, e che io pel primo sono pronto ad accettare.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Piglio la parola sopra l'emendamento Brofferio. Questo emendamento, secondo me, sarebbe conveniente e sarebbe ragionevole, supposto il principio, che l'avvocato Brofferio presuppone, cioè che realmente si debba togliere per necessità il passaporto: questo è il vero principio dell'avvocato Brofferio.

Questa è una quistione gravissima che può forse essere risolta nel senso che la risolve l'avvocato Brofferio; ma ciò in tempi quieti, in tempi ordinari, non sicuramente in tempi eccezionali in cui ci troviamo: non deve la Camera porre in dimenticanza che siamo veramente in tempo di guerra.....
(Rumori dalle tribune) (Gazz. P.)

(Il ministro sospende un momento il discorso, guarda le gallerie con disdegno, poi ripigliando).....Ora siamo in tempi di guerra. (Si ride) (Conc.)

Nei tempi di guerra in cui ci troviamo (Nuovi rumori), dobbiamo cautelarci da tutti i pericoli che ci attorniano. Egli è affatto naturale ed utile che l'autorità di pubblica sicurezza ed il Governo conoscano quali sono i forestieri che entrano nel paese. Si potrebbero per esempio introdurre nello Stato molte persone che dipendessero dal Governo austriaco, agglomerarsi in qualche luogo e venire a suscitare disordini a danno dello Stato. Egli è per queste ragioni che io credo che il Governo nella sua prima proposta elaborata colla Commissione ha creduto di dover mantenere queste disposizioni, le quali, senza recare per verun modo troppa molestia allo straniero, anzi stando

unicamente ai principii che sinora erano in essa mantenuti, ammettono la necessità di un passaporto, e della rimessione di questo passaporto alle autorità di sicurezza pubblica, onde venire a conoscere le persone che entrano nello Stato. Mi pare che il carattere di tutte le leggi è quello di essere naturalmente transitorio nel senso che possono essere mutate a fronte delle circostanze del paese. Ora siamo in tali circostanze che veramente c'impongono maggiori cautele e conseguentemente quando si voglia accogliere il principio che informa la proposizione dell'avvocato Brofferio, io credo che si debba attendere ad altri tempi, e debba ora essere mantenuto il principio della necessità del passaporto; poichè mancherebbe qualunque documento che stabilisce l'essere delle persone venute dall'estero. Così si trova mantenuto il principio dell'utilità e della necessità che ha il Governo di conoscere quali e quanti sono i forestieri che entrano nel paese. A queste tengono poi dietro tutte le altre ragioni addotte dall'avvocato Guglianetti per dimostrare che queste disposizioni sono piuttosto di protezione che non di vessazione agli stranieri.

IL PRESIDENTE. Chi intende di approvare questo emendamento, voglia alzarsi.

(È rigettato).

Metterò ora ai voti l'art. 1°.

DEPRETIS. Non ho potuto sviluppare il mio emendamento; per la premura nessuno l'ha appoggiato: bramerei che si rileggesse.

IL PRESIDENTE. Faccio osservare che l'ho letto due volte.

Alcune voci. Non s'è inteso.

VESME. Secondo il regolamento non si può riprendere un emendamento che è già stato rigettato od almeno non appoggiato.

IL PRESIDENTE. Io credo che la Camera vorrà permettere che sia sviluppato; è quistione di buona fede.

Molte voci. Sì, sì!

IL PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo come è stato emendato dal deputato Depretis. (Vedi sopra)

DEPRETIS. Svilupperò in due sole parole il mio emendamento.

Io ho voluto con esso stabilire che ogni cittadino che sia probò debba essere per ciò solo ritenuto innanzi alla legge come persona responsabile.

(L'emendamento è appoggiato).

IL PRESIDENTE. Se qualche deputato domanda ancora la parola.....

CASSINIS. Io mi oppongo a che l'emendamento dell'onorevole sig. deputato Depretis venga adottato. Esso sta nel sostituire la parola *uomo probò* alla parola *persona responsabile* espressa nel progetto di legge. Ma, chieggo io, chi giudicherà se quel tale sia uomo probò o nol sia? La responsabilità si determina da circostanze esteriori ed atte per sè a guidare il criterio, non la probità.

Pensi il deputato Depretis ch'egli ne farebbe giudice quella stessa autorità, a cui vuolsi il più che possibile togliere ogni ragion d'arbitrio, ed incontrerebbe per tal guisa quelle medesime difficoltà ch'egli e ciascuno di noi vorremmo con generoso pensiero evitare.

RADICE. Vorrei chiedere al mio collega Cassinis in che fa egli consistere la responsabilità. Quando ei dice.... (Qui la voce dell'oratore si affievolisce tanto che non è più intesa).... il signor Depretis dice giustamente, perchè è appunto la probità che costituisce la responsabilità.

CASSINIS. Non basta negli umani giudizi che la cosa sia, conviene altresì ch'ella si possa provare; quando una cosa è,

ma non si può provare, è lo stesso che se non fosse. Ora quale è la significazione generale della parola *risponsabilità*? Certo è la fede di un uomo proba. Ma chi giudicherà se quest'uomo sia proba o no? O per meglio dire, quale si è il criterio per giudicarne? Bisognerà adunque riferirsi ad una finzione, o ad una presunzione, dirò, consecrata da ogni legge e da ogni età: la *risponsabilità*.

Conchiudo pertanto che non si tratta qui di definire chi sia o non sia uomo proba: ch'io intendo per *risponsabilità* quel corredo di condizioni esterne nelle quali ogni uomo, ogni retto giudizio confida.

GUGLIANETTI. Io appoggio l'emendamento del mio collega, non come relatore, perchè la Commissione non può essere consultata in questo momento, ma come deputato m'accosto all'ammenda proposta dal mio collega ed amico Depretis.

Un cittadino proba ed onesto deve essere creduto quanto un dovizioso ed agiato presso le autorità; questa distinzione tra i ricchi e non ricchi è contraria a quelle idee di civile eguaglianza che dovrebbero pur una volta aver forza tra noi, non solo per iscritto, ma in fatti.

L'attestato dell'onesto cittadino che si presenti per far conoscere alle autorità lo straniero, non deve godere di minor considerazione che quello di una persona fornita di sostanze ed averi.

Nè mi rimuovono da questo pensiero le difficoltà opposte dal signor deputato Cassinis, poichè se egli trova difficile l'investigare l'onestà di chicchessia, io non ravviso meno malagevole il riconoscere la malleveria proveniente dalla fortuna; mentre molti appaiono doviziosi e ricchissimi, quando all'incontro sono aggravati da tali e tanti debiti da perdersi l'intero patrimonio.

Soggiungerò che è assai più agevole di riconoscere l'onestà di un cittadino, il quale si vuole riputare proba ed onesto, quando dalla pubblica opinione non sia condannato per malvagio, o non abbia sofferto pene disonorevoli.

Credo dunque che la Camera farà opera buona approvando il concetto del signor Depretis, che tende appunto a far scomparire dalle nostre leggi quelle odiose differenze che le preconette opinioni del passato elevarono tra le diverse classi dei cittadini, non concedendo maggior forza all'attestato d'un ricco e potente signore, che alle dichiarazioni d'un povero, ma proba ed onesto cittadino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Sotto la parola *responsabili* viene necessariamente compresa la persona proba. La *risponsabilità* è doppia: vi è la *risponsabilità* materiale, che è quella che dà lo stato di fortuna; e vi è la *risponsabilità* morale, che è quella che dà il carattere della persona che risponde. Io adunque, quando dico *persona risponsabile*, m'intendo anche d'inchiudere il povero, il quale pure è onesto ed è tanto *risponsabile* come il ricco, il quale pure può non essere onesto.

Ci serviamo adunque di preferenza di questa parola, perchè con essa rendiamo meno acerbo il rifiuto che si facesse d'una tale persona.

È molto meno pungente infatti il dire ad una persona che non si conosce la sua *risponsabilità*, che non il dirle che non si conosce la sua *probità*; epperò quando dico *risponsabilità*, mi servo di un mezzo con cui l'amministrazione di pubblica sicurezza, senza valersi di un modo offensivo, possa assicurarsi delle qualità della persona che viene a fare testimonianza di uno straniero. Si potrebbe anche adottare un altro modo: invece cioè di *persona risponsabile*, di *persona proba*, la quale espressione inchiude nel suo contrario necessariamente un'ingiuria, si potrebbe forse dire di *persona nota*,

perchè con questa espressione s'intende compresa anche la persona povera.

Direi poi in ogni caso che si dovrebbe dire un *cittadino*, onde lo straniero dia per conoscenza un cittadino e non un altro straniero.

IL PRESIDENTE. L'emendamento dice: « anche per semplice dichiarazione di persone probe. »

Ora il ministro dell'interno proporrebbe di dire: *di cittadino noto*, invece di *proba*.

VALERIO. Io mi accosto alla proposta del deputato Depretis, perchè la qualità di *risponsabile* che si è richiesta nel progetto di legge, parmi implichi necessariamente che questa persona *risponsabile* debba rispondere dei debiti che lo straniero può contrarre; siccome questo non è nella legge, nè io lo vorrei, per conseguenza respingo le altre proposte, e m'accosto a questo emendamento come quello che indica la qualità, la quale necessariamente si richiede quando si tratta di una cosa così delicata qual è quella di rispondere dello straniero quando la polizia crede d'aver qualche motivo di dubitarne.

VIOIRA. Domando la parola.

Io approvo l'espressione proposta dal deputato Depretis, per la ragione che mi pare escludere ogni dubbio al riguardo delle condizioni necessarie nelle persone che dovrebbero attestare la sufficienza dei mezzi di sussistenza.

Siccome poi questa testimonianza deve essere fatta avanti le autorità di polizia, io tengo molto in conto che le condizioni della persona che dovrebbe rendere la suddetta testimonianza siano determinate dalla legge in modo da escludere ogni dubbio. Prego la Camera a ritenere come sia indispensabile in questa discussione, dove si tratta della libertà personale, che il dubbio sia rimosso il più che sia possibile.

Ora osservo che la parola *risponsabile* potrebbe intendersi in modo diverso da quello in cui l'intese il signor ministro dell'interno.

Se venisse generalmente intesa nel senso che bastasse a costituire l'uomo *risponsabile* l'onestà del vivere, certo non farei caso di questa parola *risponsabile*; ma temo che molti di coloro che dovranno applicare la legge siano per dare a questa espressione una spiegazione molto più estesa, in quanto che richiedessero nella persona che ha da fare testimonianza per l'oggetto di cui si tratta non solo integrità di costumi, ma anche il possesso o proprietà di beni sufficienti per poter garantire in modo più ampio l'asserzione.

Mi pare che sarebbe contraria allo spirito della legge questa intelligenza, e che lasci anche luogo a soverchia ambiguità per le autorità di polizia che debbono applicare la legge.

Perlocchè io sono d'avviso che si debba sostenere l'emendamento proposto dal deputato Depretis, tanto più che egli è opportuno che non si richieggano requisiti maggiori di quelli che si richiedano in tutti coloro che devono deporre in giudizio criminale o civile.

Quali sono le condizioni necessarie perchè si possa fare testimonianza in giudizio? Basta che il teste non sia stato processato e che non sia sospetto, che sia insomma un uomo proba, giacchè tutti sanno come la *probità* si deve presumere sino a prova contraria.

Per gli stessi motivi non potrei ammettere l'espressione *persona nota*, la quale lascia pure luogo a troppa ambiguità, e mi confermo nell'opinione dapprima spiegata.

MICHELINI G. B. Io faccio solo osservare alla Camera che sostituendo la parola *proba* alla parola *risponsabile*, si ammettono a fare le dichiarazioni tutti coloro che non sono in prigione e che non sono altrimenti puniti; imperciocchè

ognuno ha diritto di essere considerato probo, a meno che sia provato il contrario; quindi l'autorità di pubblica sicurezza non potrebbe rifiutarsi di aderire alla dichiarazione di qualunque cittadino, sia egli probo realmente o non lo sia; ma sappiamo pur troppo che non tutti i reprob, che non tutti i cittadini cattivi sono in prigione; e vi sono molti di quelli che peccano contro le leggi di moralità d'ogni genere senza che siano legalmente condannati.

In questo caso, se l'autorità di polizia non può rifiutare il passaporto sopra una dichiarazione qualunque, non vi può essere responsabilità, e sarebbe illusoria la legge stessa; non regge, secondo me, l'osservazione del preopinante, il quale diceva che nei giudizi criminali si deferisce alle dichiarazioni delle persone probe: imperciocchè allora il giudice fa tutte quelle investigazioni che crede opportune. Qui è il contrario, l'autorità di polizia non potrebbe negare, quando ne è richiesta sopra la dichiarazione di persone probe, cioè di una persona qualunque; perciò io mantengo la redazione della Commissione.

IL PRESIDENTE. Il deputato Fraschini ha la parola.

Alcune voci. Ai voti! ai voti!

IL PRESIDENTE. Per mettere ai voti l'emendamento proposto dal deputato Depretis, a cui si è associato il deputato Valerio, è necessario di dividere l'articolo nelle varie sue parti, perchè l'emendamento riflette solamente la prima parte. Rileggo la prima parte. (*Vedi sopra*)

Chi intende di approvare questa parte dell'articolo primo così emendata, voglia alzarsi.

(Non è approvata).

Alcuni deputati. Si faccia la controprova.

IL PRESIDENTE. Si farà la controprova.

(Non è approvata).

Pongo ora ai voti la prima parte dell'articolo come fu redatto dalla Commissione.

PESCATORE. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha la parola.

PESCATORE. Lo spirito della legge in sostanza sarebbe di ammettere a far dichiarazione le persone che sono ammesse in giudizio a far la prova testimoniale, cioè le persone idonee. Quindi io dico che l'espressione tecnica, la quale esprime quest'idea, secondo me, è la seguente: *testimonianza o dichiarazione idonea*.

RAVINA. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Permetta che si sappia se è appoggiato. Interrogo la Camera se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

RAVINA. A me, dico il vero, non mi piace la parola *risponsabile* per due motivi: primo perchè è parola forestiera, e il principale motivo è che questa parola non è ben determinata, e sempre avviene questo quando non si fa uso della vera parola della lingua. Sarebbe cattiva questa parola eziandio se l'articolo fosse scritto in francese; perchè *persona risponsabile*, cosa vuol dire in francese? *C'est un homme qui répond des faits autrui*. Ma precisamente colui, il quale non si trova in caso di soddisfare un debito contratto o per sè o per altri, non si dice persona risponsabile. Questa parola adunque sarebbe intempestiva in francese, ma tanto più nel nostro linguaggio. Cosa significa *responsabile*? Vuol dire che rende conto. Ma rende conto costui del debito contratto dall'altro? No; vuol dire responsabile una persona onorata: dunque lascerà luogo sempre ad un'applicazione, a un fatto arbitrario.

Io non dico già che a qualche specie di *autorità* non si debba lasciar luogo a qualche arbitrio; ma avrei ciò non

ostante desiderato che l'espressione letterale meglio rendesse l'intendimento della legge, e almeno mi piacerebbe sostituire alla parola *risponsabile* (la quale si direbbe meglio nella nostra lingua, *idoneo, mallevadore*, ma che qui non si potrebbe mettere perchè niuno è obbligato a dare una malleva), vorrei mettere: *persona degna di fede*.

Io insisto sul valore delle parole, perchè sarebbe impossibile fare una legge con questi termini senza dar luogo all'arbitrio (*Interruzione*); io sfido a trovare una parola più conveniente, mentre che la parola *dichiarazione idonea* non mi pare niente a proposito; perchè *idonea* si dice di una persona, non già di una dichiarazione. Cosa significa questa *dichiarazione idonea*? Se si dicesse anche *dichiarazione di una persona idonea*, non mi parrebbe perciò più acconcio di *dichiarazione di persona degna di fede*. E meglio così; chè quel *risponsabile* potrebbe dar luogo ad inconvenienti ed all'arbitrio.

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera se l'emendamento del signor Ravina è appoggiato.

PESCATORE. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Mi lasci finire; l'emendamento è appoggiato?

(È appoggiato).

PESCATORE. Aderisco all'emendamento Ravina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Mi pare che si potrebbe fare all'emendamento dell'avvocato Ravina questa semplice aggiunta: *dichiarazione di persona notoriamente degna di fede*.

RAVINA. Benchè mi sembri che basti il dire *degn di fede*, non vedo inconveniente nessuno nell'aggiungere questa parola: *notoriamente*.

FRASCHINI. Io credo che i mezzi di giustificazione che devono dare gli stranieri della loro sussistenza debbano consistere in prove e che quanto alle prove si debbano esigere le più larghe possibili.

A così credere mi inducono i due alinea dello stesso articolo di cui si ragiona. In questo articolo non si obbliga già gli impiegati di pubblica sicurezza di chiamare a loro tutti quelli stranieri i quali si introducono negli Stati e che non sono muniti di passaporto, ma è una sola facoltà che si dà a questi impiegati di chiamare questi stranieri. Nel secondo alinea non s'impone già agli impiegati di pubblica sicurezza di denunciare ai tribunali quelli stranieri che chiamati non si presentassero davanti ad essi, ma solo si accorda ad essi questa facoltà.

Se adunque non è un dovere degli impiegati di pubblica sicurezza di chiamare a sè gli stranieri che non sono muniti di passaporto, di denunciare ai tribunali quelli che non si presentarono avanti la stessa autorità, ciò equivale a dire che vi possono essere moltissimi casi in cui gli impiegati di pubblica sicurezza consci solo in se stessi che quelli stranieri meritano di poter stare negli Stati, nei quali casi essi non hanno bisogno di giustificazioni. È per questi motivi che io m'avvicino all'emendamento del deputato Ravina sottoemendato anche coll'espressione del signor ministro degli interni.

PRESIDENTE. Rileggo la prima parte dell'articolo (*V. Doc., pag. 187*).

Se nessuno domanda più la parola su questa prima parte, la metto ai voti.

(È approvata).

Leggo ora la seconda parte e la pongo ai voti (*V. Doc., pag. 187*).

(È approvata).

Leggo la terza parte dell'articolo (*V. Doc., pag. 187*).

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io ho acconsentito a

questa parte dell'articolo come fu redatta dalla Commissione; ma però sottopongo oggi un'osservazione. La misura, la quale stabilito aveva che lo straniero, il quale fosse già giudicato dai tribunali, per esser passibile dell'espulsione, non debba essere diretto alla frontiera con altre cautele, se non con quella d'un foglio di via obbligatorio, è perfettamente inefficace. Inefficace, stando l'attuale modo d'intendere le attribuzioni della forza pubblica, quantunque una volta non lo fosse. Poteva una volta bastare quest'obbligazione, perchè i carabinieri avevano il diritto di fermare chiunque per le strade, e chiedere che mostrassero le loro carte. Quando gli individui interrogati non avevano carte, erano arrestati e giudicati. Se avevano un foglio di via obbligatorio, e che non si trovassero per la via segnata, erano anche egualmente passibili di questa pena. Ma in oggi quando un tale si trovasse per le vie, e non fosse munito di carte, non potrebbe essere arrestato. Quindi io non vedo come si renderebbe efficace questa misura. Badi la Camera che si tratta di persona la quale è già stata riconosciuta dal tribunale passibile di una pena, perchè l'espulsione è una pena.

Dunque io credo che in questo caso si deve dare l'autorità alla sicurezza pubblica, ossia alla forza.

GUGLIANETTI. Con mia sorpresa ho udito il signor ministro dell'interno chiedere la facoltà di tradurre lo straniero alla frontiera per mezzo della forza, non tanto perchè ciò è contrario al progetto della Commissione da lui accettato, quanto perchè le disposizioni ivi contenute sono letteralmente riportate dal primitivo progetto da lui presentato alla Camera.

Io non comprendo perchè se negli scorsi giorni gli bastava di potere avviare lo straniero alla frontiera col foglio di via obbligatorio, oggi creda necessario di poterlo accompagnare con mezzi violenti. La polizia ha il diritto di sorvegliare il forestiere espulso ne' suoi paesi; ha diritto di arrestarlo, se per via si ritraesse dal cammino tracciatogli per divagare nel paese: ma non vedo perchè debba essere trattato nel modo che suolsi adoperare verso le persone colpevoli di gravi delitti. Invito pertanto a che il progetto della Commissione non sia in questa parte esacerbato coll'emenda che il signor ministro vorrebbe introdurre contro il suo voto già manifestato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Mi pare di aver dichiarato abbastanza chiaramente che l'osservazione da me ora fatta circa l'inefficacia della legge, come è concepita nel progetto della Commissione, fu l'effetto di una riflessione che io feci dappoi, perchè il signor deputato debba mostrare sorpresa che, ad onta che io abbia convenuto colla Commissione ai termini di questa disposizione, io faccia ora la proposizione di mutarla. Sarà, se si vuole, un'imprudenza per parte mia; ma, comunque siasi, poichè siamo in tempo a rimediarvi, ho creduto opportuno di sottoporre le mie considerazioni alla Camera, onde apporti rimedio all'inconveniente che risulterebbe dall'attuale redazione della legge.

GUGLIANETTI, relatore. Non credo punto in questa parte colpevole il ministro d'imprudenza, come egli si confessa; bensì reputo che domandi un potere acerbo per chi deve soffrirne le conseguenze, e non necessario alla quiete pubblica.

Lo straniero espulso, perchè non ha richiesto la carta di soggiorno, o non ha dimostrato i mezzi di sussistenza, non è ancora un reo da trattarsi con questi modi violenti, adatti solo ai delinquenti. Egli non è colpevole che di una semplice contravvenzione ad una legge di polizia; non è reo di alcun delitto.

Il foglio di via obbligatorio segna la strada che lo straniero deve tenere; la polizia ne segua le tracce, e non permetta

che si discosti, e, quando rompa l'obbligo impostogli, lo arresti e lo traduca per forza alla frontiera: ma non è giusto, nè necessario che sia trascinato dalla forza prima che egli manchi al suo dovere: questi mezzi violenti non si deggiono adoperare che quando sono indispensabili; e, fuori di questo caso, l'attentato alla libertà individuale è sempre riprovevole anche a danno d'un forestiero.

BUNICO. Io mantengo la redazione della Commissione, con che però vi sia aggiunto il termine entro cui lo straniero munito del foglio di via debba recarsi alle frontiere, e liberamente lasciare il territorio dello Stato.

Nel caso poi in cui lo straniero, entro a questo termine da stabilirsi, non sortisse dallo Stato, allora io, troverei giusto che fosse a suo malgrado tradotto colla forza; ma, fintantochè non contravverrà a questa legge, mi pare che lo straniero possa liberamente starsene senza esser tradotto dalla forza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Mi permetta d'osservare che qui si tratta appunto di stabilire il giorno in cui l'individuo deve abbandonare il territorio, e di dar forza all'autorità nel caso che egli non obbedisse. . . .

BUNIVA. (Interrompendolo) Io non approvo gran fatto la massima del signor ministro dell'interno, perchè mi pare che spogli questa legge di quel carattere di benignità che così bene le conviene verso i forestieri. Quando trattasi di misura di questo genere per gli stranieri, quando si vuol fare una legge di prevenzione, non bisogna che questa legge abbia un carattere troppo severo: vi sarebbe un mezzo di conciliare le due opinioni. Siccome vi possono essere dei casi nei quali l'interesse principale della sicurezza esige che subito sia tradotto dalla forza colui che è stato condannato a lasciare il territorio, vorrei che fosse data facoltà a quel tribunale che ha da giudicare dell'espulsione, di dare la sentenza con cui dichiarare che l'abbandono del territorio deve essere fatto in quei termini stabiliti.

Io credo che in questo modo si concilierebbe il carattere generale di benignità verso gli stranieri colle esigenze della legge, e si provvederebbe anche a quei casi speciali in cui uno straniero potesse essere troppo pericoloso, e che sia conveniente di farlo condurre colla forza, cioè di farlo mandare ai confini.

IOSTI. Io non volevo dire precisamente che quello che ha detto il deputato Buniva, cioè di lasciare l'articolo.

DEPRETIS. Siccome sta per sciogliersi la seduta, io invito il signor ministro che ha chiesto, quasi dubitando, la comunicazione delle lettere che ho citate, lo invito a prenderne cognizione, protestando però che mi riservo lo stesso diritto, quando venga il caso, contro il Ministero.

UN DEPUTATO. V'ha l'aggiunta del deputato Buffa.

Molte voci. A domani!

IL PRESIDENTE. Sarà rimandata a domani.

Signori, l'adunanza è sciolta (ore 5). (Gazz. P.)

Ordine del giorno per domani al tocco preciso:

1° Discussione della relazione della Commissione incaricata di riconoscere il numero degl'impiegati che fanno parte della Camera;

2° Discussione sulla legge di pubblica sicurezza;

3° Discussione sulla legge per la formazione di un battaglione d'istruzione;

4° Discussione sulla legge per pensioni e sussidi alle vedove ed ai figli dei militari;

5° Relazione sulle petizioni dichiarate d'urgenza;

6° Sviluppo di petizioni presentate dai deputati Fois, Angius e Demarchi.